



## Comune di Azzano Decimo

Provincia di Pordenone

### Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

**Seduta del 21/12/2023**

O G G E T T O

#### **Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). Determinazione aliquote e detrazioni 2024**

Il giorno 21 dicembre 2023 alle ore 15:10, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta secondo le modalità di cui al "Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale", si è riunito il Consiglio comunale in modalità parzialmente da remoto tramite videochiamata a mezzo applicazione informatica, in adunata ordinaria, seduta pubblica, di seconda convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti:

		Presente/Assente
Vatamanu Paul	Presidente del Consiglio	Presente
Piccini Massimo	Sindaco	Presente
Spagnol Giacomo	Vice Sindaco	Presente
Bianco Micol	Componente del Consiglio	Presente
Boraso Manuele	Componente del Consiglio	Presente
Bortolus Angelo Franco	Componente del Consiglio	Presente
De Trane Cristina	Componente del Consiglio	Presente
Ferraiuolo Antonio	Componente del Consiglio	Presente da remoto
Guin Enrico	Componente del Consiglio	Presente
Montagner Omar	Componente del Consiglio	Presente
Murador Valentina	Componente del Consiglio	Presente
Padovan Monica	Componente del Consiglio	Assente
Panontin Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Pardini Gabriele	Componente del Consiglio	Presente
Pavan Manuela	Componente del Consiglio	Presente
Pezzutti Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Pigat Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Pol Muzzin Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Ramaliu Ervin	Componente del Consiglio	Presente
Riola Luca	Componente del Consiglio	Presente
Schiavo Stefania	Componente del Consiglio	Presente
Sist Sandra	Componente del Consiglio	Assente
Stefanutto Lorella	Componente del Consiglio	Presente
Sut Diego	Componente del Consiglio	Presente
Vazzoler Narciso	Componente del Consiglio	Assente giustificato
Presenti n. 22		Assenti n. 3

Assiste il Segretario Comunale Dott. Loris Grando.

Presente l'Assessore esterno Alberto Raffaele Locatelli.

Constatato il numero legale degli intervenuti e accertato che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al suo regolare svolgimento.

Assume la presidenza il Dott. Paul Vatamanu in qualità di Presidente del Consiglio Comunale e procede all'esposizione dell'oggetto sopra indicato e su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). Determinazione aliquote e detrazioni 2024

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Risultano assenti i Consiglieri Vazzoler, Sist, Padovan

VISTA la seguente proposta di deliberazione presentata dal Responsabile Servizio Tributi.

### **PROPOSTA**

**“PREMESSO** che con L.R. n. 17/2022 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA) che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dall'1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all' articolo 1, comma 738, della L. n. 160/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022);

**DATO ATTO** che l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma di cui alla L.R. n. 17/2022 ha come presupposto il possesso di immobili siti nei Comuni del territorio regionale;

**CONSIDERATO** che ai fini dell'applicazione dell'imposta l'art. 3 della L.R. n. 17/2022 definisce

- a) **FABBRICATO:** l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché la stessa risulti accatastata unitariamente o graffata. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) **FABBRICATO STRUMENTALE ALL'ATTIVITA' ECONOMICA:** il fabbricato di cui alla lettera a) utilizzato esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale così come definito rispettivamente dagli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi);
- c) **AREA FABBRICABILE:** l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- d) **TERRENO AGRICOLO:** il terreno iscritto al catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato;

**RICHIAMATO** l'art. 4 della legge istitutiva dell'ILIA, che definisce l'abitazione principale, le sue pertinenze e i fabbricati assimilati alla stessa nei seguenti termini:

- a) **ABITAZIONE PRINCIPALE** l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- b) **PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE** si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

c) **FABBRICATI ASSIMILATI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:**

- 1) le unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 3) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 4) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

**VISTO** inoltre l'art. 9 della L.R. n. 17/2022 che prevede la seguente disciplina delle aliquote e delle detrazioni:

1. Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,5 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), di cui alla legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
2. Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
3. Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
4. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all' articolo 9, comma 3 bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 (Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,1 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono solo diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per i terreni agricoli l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
6. Per le aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. Per i fabbricati strumentali all'attività economica l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 0,96 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

8. Per gli immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7 l'aliquota dell'imposta è pari allo 0,86 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

**PRESO ATTO** di quanto disposto dagli artt. 8 "Riduzione della base imponibile", 10 "Riduzione dell'imposta", 11 "Esenzioni dall'imposta" e 12 "Esenzioni dall'imposta per i terreni agricoli" della suddetta Legge Regionale;

**RICHIAMATO** il Regolamento di disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) approvato con deliberazione di C.C. n. 25 del 26.04.2023;

**DATO ATTO** che in attuazione del principio di cui all' articolo 8, comma 5, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), a decorrere dall'anno di introduzione di ILIA sono recuperati annualmente dai Comuni gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all' articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto entro il 31 dicembre di ciascun anno, con le modalità definite con decreto del direttore del Servizio competente;

**RITENUTO** dunque di approvare le aliquote e detrazioni per l'anno 2024 dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma secondo quanto sopra esposto;

**PRECISATO** che al fine di assicurare il gettito necessario per garantire la gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si ritiene opportuno approvare le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

DESCRIZIONE	ALiquota	DETRAZIONE
Ordinaria – da applicarsi a tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle elencate	0,95 per cento	
Abitazione principale (di cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate. Detrazione € 200,00 per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	0,60 per cento	€. 200,00
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022	0,95 per cento	
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022 oltre il primo	0,95 per cento	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento	
Terreni agricoli	0,95 per cento	
Aree fabbricabili	1,06 per cento	
Fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli del gruppo catastale D	0,95 per cento	
Fabbricati strumentali all'attività economica del gruppo catastale D	0,95 per cento	

Una sola unità immobiliare a uso abitativo e relative pertinenze, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, qualora in capo al soggetto passivo non sussistano i requisiti per la riduzione di cui all'art. 10 comma 2 L.R. 17/2022 e solo su presentazione all'ufficio tributi della dichiarazione dei requisiti agevolativi	0,56 per cento	
L'unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (da padre/figlio e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e solo su presentazione all'ufficio tributi di apposita dichiarazione	0,56 per cento	

**PRECISATO** che il gettito annuo stimato derivante dalle suddette aliquote è quantificabile in € 4.608.000, e che tale importo è stato inserito negli schemi dei Documenti Programmatici e di Bilancio in approvazione nella seduta odierna;

**ATTESO** che l'art. 14 della L.R. 17/2022 rimanda a quanto previsto ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019 ovvero che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

**RICHIAMATA** la circolare n. 4/STL/2023 della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione che ha chiarito che il Decreto del MEF dd. 7 luglio 2023 non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale (prospetto delle aliquote), ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato nel 2023 in conformità a quanto previsto dal suddetto art. 14 L.R. 17/2022;

**VISTO** l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**DATO ATTO** che il termine per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2024 è il 31 dicembre 2023;

**ACCERTATO** che in relazione alla presente deliberazione non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della L. 07/08/1990 n. 241, con conseguente obbligo di astensione;

**TUTTO CIÒ** premesso e considerato;

**VISTO** il D. Lgs 267/2000;

**ACQUISITI** i seguenti prescritti pareri:

- di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- di conformità alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti del Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 51,

comma 4, dello Statuto comunale;

**RITENUTO** pertanto di procedere in merito;

**UDITI** gli interventi, così come riportati nella trascrizione cartacea depositata agli atti;

**CONSTATATO** che il Presidente, prima di porre in votazione la proposta di deliberazione verifica il numero dei presenti che risulta essere n\_\_ ( \_\_in presenza e \_\_ da remoto);

**CON VOTAZIONE** palese per alzata di mano avente il seguente esito:

PRESENTI:

ASSENTI:

VOTANTI:

FAVOREVOLI:

CONTRARI:

ASTENUTI:

## DELIBERA

1. **Di richiamare** integralmente, ad ogni effetto di legge –compreso l'obbligo motivazionale di cui alla Legge 241/1990-, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. **Di approvare**, per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma

DESCRIZIONE	ALIQUOTA	DETRAZIONE
Base – da applicarsi a tutte le tipologie immobiliari non comprese in quelle elencate	0,95 per cento	
Abitazione principale (di cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze intendendosi per tali quelle esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate. Detrazione € 200,00 per l'abitazione principale (unità immobiliari di cat. A/1, A/8 e A/9) rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica	0,60 per cento	€. 200,00
Primo fabbricato ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022	0,95 per cento	
Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 L.R. 17/2022 oltre il primo	0,95 per cento	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1 per cento	
Terreni agricoli	0,95 per cento	
Aree fabbricabili	1,06 per cento	
Fabbricati strumentali all'attività economica diversi da quelli del gruppo catastale D	0,95 per cento	
Fabbricati strumentali all'attività economica del gruppo catastale D	0,95 per cento	
Una sola unità immobiliare a uso abitativo e relative pertinenze, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, qualora in capo al soggetto passivo non sussistano i	0,56 per cento	

requisiti per la riduzione di cui all'art. 10 comma 2 L.R. 17/2022 e solo su presentazione all'ufficio tributi della dichiarazione dei requisiti agevolativi		
L'unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (da padre/figlio e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale a condizione che il contratto sia registrato e solo su presentazione all'ufficio tributi di apposita dichiarazione	0,56 per cento	

- 3. di dare atto** che, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 17/2022 è prevista la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate nel gruppo catastale A/1–A/8–A/9 di € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 4. di precisare** che, come previsto dall'all'art. 4 della L.R. 17/2022 sono altresì considerate abitazioni principali:
- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  - 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), adibiti ad abitazione principale;
  - 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  - 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266), dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- 5. di precisare** che ai sensi dell'art. 8 della L.R. 17/2022 la base imponibile è ridotta del 50%:
- 1) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
  - 2) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla

presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- 3) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in regione e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
6. **di precisare** che gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o degli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER) non aventi le caratteristiche di "alloggi sociali" sono imponibili ai fini dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma sulla base dell'aliquota ordinaria prevista, con applicazione della detrazione secondo quanto stabilito dall'art. 9 comma 1 L.R. 17/2022;
7. **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 17/2022 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in regione a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà;
8. **di dare atto** che, ai i sensi dell'art. 10 della L.R. 17/2022 per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 431/1988 art. 2 comma 3 l'imposta dovuta applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (il contribuente deve essere in possesso dell'attestazione di rispondenza del contratto alle disposizioni contenute nell'ex D.M.16.01.2017 rilasciata da una delle Organizzazioni che hanno siglato l'accordo territoriale per la Provincia di Pordenone);
9. **di dare atto** che gli artt. 11 e 12 della L.R. 17/2022 prevedono i casi di esenzione dall'imposta;
10. **di rinviare** per quanto non disciplinato dalla presente deliberazione alla L.R. 17/2022;
11. **di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 14 della L.R. 17/2022.

Inoltre, considerata l'urgenza, il Presidente, prima di porre in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, verifica il numero dei presenti, che risulta essere n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_ in presenza e \_\_\_\_ da remoto);

CON I SEGUENTI VOTI espressi in modo palese

- presenti:
- assenti:
- votanti:
- favorevoli:
- contrari:
- astenuti:

resi per alzata di mano dai \_\_\_\_ Consiglieri presenti,



## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.”

Allegati:

### **PARERI**

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del Servizio Tributi esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.  
12 dicembre 2023

IL RESPONSABILE  
F.to Dott. Michele Sartor

Ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.  
12 dicembre 2023

IL RESPONSABILE  
F.to Dott. Michele Sartor

Ai sensi dell'art. 51, comma 4, del vigente Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario comunale esprime parere favorevole di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del presente atto  
14 dicembre 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Loris Grando

### **DISCUSSIONE**

All'inizio della trattazione del punto l'Assessore De Trane propone la discussione congiunta dei punti 2, 3 e 4, essendo strettamente collegati.  
Tutti concordano.  
Quindi illustra il bilancio con l'aiuto di alcune slides.

Alle ore 16.00 entra la Consiglieria Padovan.  
Alle ore 16.15 lascia l'aula la Consiglieria Murador.  
Alle ore 17.15 si collega online la Consiglieria Sist.  
Alle ore 18.00 rientra la Consiglieria Murador.  
Alle ore 18.30 lascia l'aula il Consigliere Bortolus.  
Alle ore 18.42 lascia l'aula il Consigliere Panontin.

Dopo l'illustrazione da parte dell'Assessore competente si apre un'ampia discussione sui vari punti del bilancio.

I temi trattati dai consiglieri hanno riguardato soprattutto l'aumento delle aliquote ILIA, la possibilità o meno di attuare dei contenimenti della spesa.

Al termine il Sindaco riassume e motiva le scelte effettuate dall'Amministrazione Comunale.

Seguono le dichiarazioni di voto.

Durante la discussione il Consigliere Panontin si dichiara disponibile al rinvio della trattazione dei punti riguardanti le mozioni da lui presentate, vista l'ampia discussione che il bilancio ha richiesto.

## **DELIBERAZIONE**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTA** la suesposta proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall'art. 49, comma 1, art. 147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, 267 e dall'art. 51, comma 4 dello Statuto comunale;

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e succ. mod. ed int.;

**VISTI** gli artt. 8 e sss. dello Statuto Comunale;

**RITENUTO** opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

**UDITI** gli interventi, così come riportati nella trascrizione cartacea depositata agli atti;

**CONSTATATO** che il Presidente, prima di porre in votazione la proposta di deliberazione verifica il numero dei presenti che risulta essere n. 22;

**PROCEDUTO** a votazione palese per alzata di mano ed ottenuto il seguente risultato:

presenti: n. 22

assenti: n. 3 (Bortolus, Panontin, Vazzoler)

votanti: n. 22

favorevoli: n. 16

contrari: 6 (Boraso, Guin, Padovan, Pezzutti, Schiavo, Stefanutto)

astenuti: nessuno

### **DELIBERA**

di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: **Imposta locale immobiliare autonoma (ILIA). Determinazione aliquote e detrazioni 2024**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Inoltre, considerata l'urgenza, il Presidente, prima di porre in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto, verifica il numero dei presenti, che risulta essere n. 22

**CON I SEGUENTI VOTI** espressi in modo palese:

presenti: n. 22

assenti: n. 3 (Bortolus, Panontin, Vazzoler)

votanti: n. 22

favorevoli: n. 22

contrari: 0

astenuti: 0

resi per alzata di mano dai 22 Consiglieri presenti,

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003, n. 21.

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto digitalmente.

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Paul Vatamanu

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. Loris Grando

---

#### ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line (<http://www.comune.azzanodecimo.pn.it> – link “Albo Pretorio on-line”) a decorrere dal 27/12/2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

27/12/2023

L'impiegato responsabile  
F.to Milena Martin

---

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente delibera è divenuta esecutiva in data 21/12/2023, poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 come modificato dall'art. 17 della Legge Regionale 24.05.2004, n. 17.

27/12/2023

Il Responsabile dell'esecutività  
Il Segretario Comunale  
Dott. Loris Grando

---

E' copia conforme all'originale sottoscritta digitalmente ai sensi della normativa vigente.

27/12/2023

Il Segretario Comunale  
Dott. Loris Grando  
(doc.to sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)